



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale

 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB

INDECO Ind. S.p.a.

Capitale sociale € 5.200.000 i.v.

Sede in Via Celio e Vincenzo Sabini, 11 - 70123 Bari



Stabilimento Viale Lindemann, 10 – Z.I. – 70132 Bari

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 452362

Codice fiscale e Registro Imprese n.05949910722

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»*

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

DIRITTO DI AUTORE E RISERVATEZZA

Questo documento è di proprietà esclusiva della società Indeco Ind. S.p.a. e non può essere riprodotto, anche in forma parziale, senza l'autorizzazione scritta della stessa Società.



Eventuali modifiche del presente documento sono legate alle evenienze nel prosieguo specificate e seguono la necessaria approvazione dell'Organo Amministrativo.

ELENCO DELLE REVISIONI			
REV	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	20.04.2016	Adozione	Organo amministrativo
00	28.06.2016	Presentazione	Assemblea dei soci
01	15/06/2018	Aggiornamento	Organo Amministrativo
02	15/04/2024	Aggiornamento	Organo Amministrativo





Sommario

1. INTRODUZIONE	5
1.1. <i>Le ragioni dell'adozione del Modello</i>	5
1.2. <i>Quadro storico della Società</i>	5
1.3. <i>Le partecipazioni societarie in Italia e all'Estero</i>	7
1.4. <i>Il Modello di Governance della Società</i>	8
1.5. <i>La struttura organizzativa</i>	8
1.6. <i>I Prodotti e le Tecnologie di lavorazione</i>	9
1.7. <i>Le certificazioni</i>	27
1.8. <i>Linee guida</i>	28
2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE EX D.LGS. N. 231/01	30
2.1. <i>Il regime giuridico della responsabilità amministrativa</i>	30
2.2. <i>Gli elementi positivi di fattispecie</i>	34
2.3. <i>L'elenco dei reati</i>	35
2.4. <i>Gli elementi negativi delle fattispecie</i>	46
2.5. <i>Il Modello quale esimente nel caso di reato</i>	48
2.6. <i>Le sanzioni</i>	49
2.7. <i>Le vicende modificative della Società</i>	53
2.8. <i>I reati commessi all'estero</i>	54
2.9. <i>Rappresentanza dell'ente in giudizio</i>	55
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO	57
3.1. <i>Adozione e approvazione del Modello</i>	57
3.2. <i>Finalità del Modello e del Codice Etico a confronto</i>	58
3.3. <i>Destinatari del Modello</i>	59

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

3.4. <i>Modifiche e aggiornamenti</i>	60
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	62
4.1. <i>Premessa</i>	62
4.2. <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno "OdV"</i>	62
4.3. <i>I requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza</i>	63
4.4. <i>Modalità di nomina e durata in carica, sospensione, revoca e dimissioni dell'Organismo di Vigilanza.</i>	64
4.5. <i>Funzioni e poteri</i>	65
4.6. <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari</i>	67
4.7. <i>Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie</i>	69
4.8. <i>Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi</i>	70
4.9. <i>Prestazione di servizi da società partecipate o verso altri enti</i>	71
4.10. <i>Le segnalazioni delle violazioni in base alla normativa c.d. "Whistleblowing"</i>	71
4.11. <i>Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni</i>	72
4.12. <i>Statuto dell'Organismo di Vigilanza</i>	72
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	73
5.1. <i>Principi generali</i>	73
5.2. <i>Il sistema disciplinare</i>	73
6. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	74
6.1. <i>Formazione e diffusione del Modello</i>	74
6.2. <i>Formazione dei dipendenti</i>	74
6.3. <i>Collaboratori Esterni e Partner</i>	75

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

1. INTRODUZIONE

1.1. Le ragioni dell'adozione del Modello

La Indeco Ind. S.p.a. (*di seguito "Indeco" o "Società"*) sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative degli Azionisti, ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (*di seguito "Modello" o "MOGC"*) in linea con le prescrizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (*di seguito "Decreto" o "Legge"*).

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Indeco, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico - sociali cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.



1.2. Quadro storico della Società

La Indeco, finalizzata alla costruzione e commercializzazione di martelli demolitori e, in genere, di macchine del settore movimento terra, con stabilimento nella zona industriale di Bari e sedi in Inghilterra, Nord America, Australia e Messico, nasce nel 1976 e, fin dalla sua costituzione, si propone di sviluppare il mercato internazionale con l'obiettivo di diventare un marchio leader a livello mondiale nel settore della demolizione.

Anticipare e rispondere con tempestività alle esigenze dei mercati diviene quindi l'imperativo aziendale attuato negli anni grazie alla rete di vendita e alla capacità dell'ufficio progettazione e sviluppo. Nel 1980, finita una lunga fase di sperimentazione, la Società completa la gamma e lancia sul mercato l'intera serie HB i cui demolitori si imporranno rapidamente sul mercato per le loro caratteristiche di grande produttività e affidabilità.

L'impegno nello sviluppo tecnologico ha consentito alla Indeco, nel 1986, di brevettare sul mercato internazionale il primo "martello intelligente", un martello in grado di modulare frequenza e potenza del colpo in relazione alla durezza della roccia.

Nel 1990 viene creata la Fondazione di Indeco North America, che copre l'intero USA, Canada e Centro America.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

Nel 1992 viene fondata, invece, la Fondazione di Indeco Australia, che in breve tempo diventa *leader* di mercato con una quota di oltre il 30%. Nel 1996, suo ventesimo anniversario, la Indeco riceve dal Samoter, l'importante fiera internazionale del settore movimento terra, il “*Premio Internazionale Samoter*” per la categoria Costruttori di Macchine, in virtù degli eccellenti risultati conseguiti nella penetrazione dei mercati esteri e nel campo dell'innovazione tecnologica.

Successivamente, nel 1999 viene fondata Indeco UK, che, presto, è diventata un nome familiare sul mercato delle demolizioni del Regno Unito, detenendo una vasta rete di rivenditori specializzati.

Nel 2003 l'ampliamento del portafoglio prodotti, con l'introduzione della gamma frantumatori fissi e rotanti, segna una importante tappa per la Società, prima del lancio, nel 2004, della nuova serie di martelli High Performance HP.

Le innovazioni introdotte nel corso degli anni si differenziano a seconda delle tre diverse classi di martelli e vanno dalla rivisitazione del *design* all'uso di nuovi materiali, alla riduzione delle emissioni sonore.

A tal proposito, si citano l'ampliamento della gamma di prodotti complementari per la demolizione avvenuto nel 2006 con il lancio di MULTI, lo strumento multifunzione, di compattatori IHC e dei nuovi modelli IFP e IRP, nonché la produzione nel 2008 del martello idraulico più grande del mondo, il nuovo HP 18000 e nel 2010 con il lancio della nuova cesoia ISS e del sistema di sparo a salve ABF, unitamente alla gamma di polverizzatori IFP e IRP e Multifunzione.

Nel 2011 viene creata, inoltre, la “Fondazione di Indeco Mexico” che si occupa di vendita e assistenza *post vendita* a livello nazionale.

Nel corso degli anni la gamma dei prodotti realizzati dalla Indeco si è notevolmente ampliata e rinnovata, attraverso il lancio della benna selezionatrice da demolizione IDG e il sistema di braccio a piedistallo IBS, unitamente all'ampliamento della gamma di cesoie ISS e compattatori rotanti IHC R.

Nel 2016 la Indeco effettua un *upgrade* sotto il profilo dell'idraulica, rendendo tutti i martelli “*Fuel Saving*”, sì consentendo un risparmio fino al 20% sul consumo di carburante.

Nel 2017 si amplia, ancora, la Società mediante la “Fondazione di Indeco Brasile”. Nel 2018 Indeco Australia festeggia 25 anni di attività, mentre Indeco North America nel 2020 ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 30 anni di attività.

Oggi la Indeco Ind. S.p.a. è diventata *leader* a livello mondiale nel settore della demolizione, della progettazione, costruzioni e della vendita di attrezzature intercambiabili di macchine movimento terra per la demolizione.

In particolare, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione e la realizzazione di macchinari e di impianti di interesse pubblico e privato, i loro ricambi, accessori, parti distaccate;
- la costruzione ed il montaggio di carpenteria metallica per uso civile ed industriale;
- la costruzione ed il montaggio di macchine e loro parti;






- la manutenzione di impianti industriali;
- la costruzione ed il montaggio di attrezzature tecniche;
- le lavorazioni macchine di precisione mediante utilizzo di macchine ed impianti a controllo numerico.

1.3. Le partecipazioni societarie in Italia e all'Estero

La Indeco Ind. Spa produce e commercializza il proprio prodotto in Italia e all'Estero, mentre le Società italiane controllate interamente dalla Indeco partecipano alla sola produzione delle parti componenti utili alla realizzazione del prodotto finale della Indeco.

Le Società Estere, invece, provvedono alla sola commercializzazione dei prodotti nei rispettivi Paesi.



	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

1.4. Il Modello di *Governance* della Società

Il Modello di *Governance* della Indeco si basa sul mantenimento degli esistenti assetti di amministrazione e controllo delle singole Società controllate, con l'obiettivo, quindi, di conferire stabilità e continuità alla gestione del Gruppo nel suo complesso. In particolare, la Indeco, quale Società capogruppo – che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. – adotta come Modello di amministrazione e controllo il tipo tradizionale, considerato, ad oggi, il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

Tale Modello di contraddistingue per la presenza di:

- un'Assemblea dei Soci;
- un Organo Amministrativo;
- un Organo di Controllo.

L'Organo Amministrativo si caratterizza per la presenza di un Amministratore Unico a cui sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale. L'amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

La rappresentanza e la firma sociale competono nei confronti dei terzi ed in giudizio dell'Amministratore Unico, che ha facoltà di conferire deleghe e nominare procuratori per il compimento di particolari atti e categorie di atti.

L'attività di vigilanza sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati rispettivamente al Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, e ad una Società di Revisione.

1.5. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Indeco Ind. S.p.a. si caratterizza per la presenza delle seguenti funzioni operative aziendali:

- Amministrazione & Personale;
- Produzione;
- Programmazione;
- Tecnica;
- Acquisti;
- Commerciale;
- Ambiente e Sicurezza;
- *Marketing*
- Qualità.


L'assetto della Società sopra descritto è rappresentato nei seguenti documenti, che costituiscono allegati alla presente Parte Generale:



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
 ex d.lgs. n. 231/01
 Parte generale



- Organigramma¹ e funzionigramma aziendale;
- Job description;
- Sistema procedurale².



1.6. I Prodotti e le Tecnologie di lavorazione

Indeco Ind. Spa, azienda italiana produttrice di martelli demolitori idraulici, nasce nel 1976 in Italia e fin dalla sua costituzione, si propone di rispondere con tempestività alle esigenze dei mercati puntando sulla capillarità della rete di vendita e di assistenza post vendita e alla capacità dell’ufficio progettazione e sviluppo. Grazie alla continua crescita e innovazione, oggi l’azienda vanta di una vasta gamma di prodotti, di seguito rappresentati:

¹ Si rimanda all’allegato 4 “Struttura Organizzativa” del presente Modello.
² Cfr. Manuale della Qualità e Organigramma aziendale.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale

INDECO
A TOOL FOR EVERY JOB

Martelli demolitori idraulici



Compattatori



Frantumatori



Cesoie e Spaccabinari



Multifunzione



Pinze Multi Grab





Bracci posizionatori



Trince



	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

- **Martelli demolitori idraulici:** I martelli demolitori Indeco HP rappresentano oggi la massima espressione dell'alta tecnologia e della qualità costruttiva italiana applicata alla demolizione. Approfondite ricerche nell'ambito dei sistemi oleodinamici, dei materiali, dei trattamenti termici e degli accessori complementari, hanno infatti consentito all'azienda di imporsi sui mercati di tutto il mondo per l'assoluta eccellenza nelle prestazioni dei suoi prodotti. Con i suoi numerosi modelli, suddivisi nelle classi grandi, medi e piccoli e disponibili in diverse versioni, la Indeco vanta la gamma di demolitori più estesa in assoluto. Questo consente agli utilizzatori un'ampia possibilità di scelta per ottenere l'accoppiamento martello/macchina ideale. I martelli INDECO si distinguono in piccoli, medi e grandi, e presentano tutti le medesime caratteristiche di seguito riportate. I demolitori Indeco, grazie al loro speciale sistema idraulico intelligente sono in grado di variare automaticamente energia e frequenza dei colpi in funzione della durezza del materiale da demolire. Viene così ottimizzata la potenza idraulica erogata dalla macchina a vantaggio della produttività, ottenendo un rendimento globale più elevato. Caratteristiche esclusive come il distributore interno sincronizzato e in linea col pistone, i cuscini d'olio per lo smorzamento delle vibrazioni e il sistema idraulico con tenute dinamiche, permettono la totale eliminazione delle guarnizioni nella zona della distribuzione, un fattore decisivo per allungare la vita del martello e ridurre sensibilmente i guasti. L'utilizzo di acciai speciali basso-legati, realizzati su formula della Indeco e prodotti per essa in esclusiva, permette un allungamento della vita media dei componenti più importanti del demolitore. La carcassa è realizzata con laminati HARDOX® super resistenti, che la rendono indeformabile. Il pistone è suddiviso in due parti, per una maggiore energia d'impatto e minori costi di gestione. Il particolare sistema di ingrassaggio centralizzato permette di mantenere lubrificate le parti di scorrimento anche quando il martello opera in orizzontale, riducendo notevolmente l'usura dei componenti e allungandone la vita. La boccola intercambiabile "*quick-change*" è disponibile in differenti materiali in relazione alle diverse applicazioni; inserita nell'area di scorrimento dell'utensile, riduce i tempi e i costi di manutenzione, eliminando le lunghe operazioni di sostituzione della boccola fissa tradizionale. Tutte le macchine operative che montano il martello Indeco beneficiano del suo duplice sistema ammortizzante: uno idraulico interno e uno meccanico esterno al corpo martello, che riducono sensibilmente le vibrazioni trasmesse all'escavatore. Il braccio della macchina viene, inoltre, sottoposto a uno stress inferiore anche grazie al minor peso del demolitore Indeco in condizioni di lavoro, rispetto a un martello di pari classe. Accanto alla versione standard, è prodotta la versione *Whisper* supersilenziata la cui carcassa è dotata di rivestimento interno in materiale fonoassorbente e vernice antirombo che, insieme ad alcuni interventi



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



nella zona della boccola, consentono di ridurre considerevolmente il livello di emissione sonora. L'accumulatore olio-azoto ricaricabile, abbassando i picchi di pressione, diminuisce anche lo stress nel circuito idraulico dell'escavatore, mantiene costante la carica di gas e l'energia per colpo e riduce i costi di gestione per la manutenzione. Il sistema ABF (*Anti Blank Firing*) inserito su tutti i martelli Indeco di medie e grandi dimensioni, elimina i colpi a vuoto disattivando il ciclo di percussione del demolitore se l'utensile non poggia stabilmente sulla superficie da demolire. In questo modo, il sistema allunga la vita delle parti di usura e riduce gli stress trasmessi al corpo del martello e al braccio dell'escavatore. Oltre a essere efficienti e affidabili, i martelli demolitori Indeco si dimostrano oggi anche i più ecologici ed economici nei consumi. Grazie a un sistema idraulico reso sempre più efficiente, la serie HP diventa anche FS (*Fuel Saving*). Rispetto a modelli di altri produttori, equivalenti per peso e prestazioni, i demolitori Indeco richiedono, infatti, un'inferiore quantità d'olio al minuto e una minore pressione operativa. E poiché erogando una minore potenza idraulica è possibile ridurre sensibilmente il numero di giri motore della macchina operatrice, consentono di ottenere un risparmio di carburante fino al 20%, assicurando sempre prestazioni ottimali e massima produttività. Questa caratteristica diventa ancora più evidente se si compara il martello Indeco a prodotti concorrenti di pari dimensioni, a spinta di gas o di gas-olio.



Dati Tecnici	HP 100 FS		HP 150 FS / HP 150 FS Heavy Duty		HP 200 FS		HP 400 FS		
	1	2	1	2	1	2	1	2	3
Tipologia macchine									
Peso macchina (possibile)	0,5 ÷ 2 ton		0,7 ÷ 3 ton		1,4 ÷ 5 ton		1,7 ÷ 6,5 ton		
Peso martello in condizioni di lavoro	59 Kg		80 / 98 Kg (Heavy Duty)		160 Kg		230 Kg		
Diametro utensile	42 mm		45 mm		48 mm		65 mm		
Pressione regolata all'escavatore	160 bar		160 bar		160 bar		160 bar		
Contropressione max	16 bar		11 bar		11 bar		12 bar		
Classe energia per colpo	160 joule		230 joule		300 joule		550 joule		
Numero colpi al minuto	400 ÷ 1900 n/min		540 ÷ 2040 n/min		700 ÷ 1800 n/min		540 ÷ 1670 n/min		



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Dati Tecnici	HP 550 FS	HP 600 FS	HP 700 FS	HP 900 FS
Tipologia macchine	1 2 3	1 2 3	1 3	1 3
Peso macchina (possibile)	3 ÷ 9 ton	3,5 ÷ 10,5 ton	4 ÷ 12 ton	5 ÷ 14 ton
Peso martello in condizioni di lavoro	320 Kg	390 Kg	440 Kg	550 Kg
Diametro utensile	75 mm	75 mm	80 mm	90 mm
Pressione regolata all'escavatore	160 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Contropressione max	12 bar	11 bar	12 bar	11 bar
Classe energia per colpo	750 joule	850 joule	950 joule	1200 joule
Numero colpi al minuto	780 ÷ 1720 n/min	600 ÷ 1340 n/min	620 ÷ 1500 n/min	570 ÷ 1180 n/min



Dati Tecnici	HP 1200 FS	HP 1500 FS	HP 1800 FS
Tipologia macchine	1 3 4	4 5	4 5
Peso macchina	6,5 ÷ 16 ton	10 ÷ 20 ton	12 ÷ 22 ton
Peso martello in condizioni di lavoro	650 Kg	850 Kg	1000 Kg
Diametro utensile	90 mm	110 mm	115 mm
Pressione regolata all'escavatore	170 bar	180 bar	180 bar
Contropressione max	8,5 bar	10 bar	8 bar
Classe energia per colpo	1500 joule	1750 joule	2000 joule
Numero colpi al minuto	450 ÷ 980 n/min	420 ÷ 1000 n/min	440 ÷ 1060 n/min



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Dati Tecnici	HP 2000 FS	HP 2500 FS	HP 2750 FS	HP 3000 FS
Tipologia macchine	4 5	4 5	5	5
Peso macchina (possibile)	15 + 25 ton	16 + 28 ton	16 + 30 ton	19 + 32 ton
Peso martello in condizioni di lavoro	1200 Kg	1500 Kg	1600 Kg	1900 Kg
Diametro utensile	120 mm	130 mm	135 mm	140 mm
Pressione regolata all'escavatore	180 bar	180 bar	190 bar	200 bar
Contropressione max	8 bar	7 bar	7 bar	8 bar
Classe energia per colpo	2500 joule	3400 joule	3700 joule	4400 joule
Numero colpi al minuto	460 + 940 n/min	400 + 870 n/min	400 + 870 n/min	360 + 870 n/min



Dati Tecnici	HP 3500 FS	HP 4000 FS	HP 5000 FS	HP 6000 FS
Tipologia macchine	5	5	5	5
Peso macchina (possibile)	21 + 38 ton	23 + 42 ton	27 + 50 ton	30 + 55 ton
Peso martello in condizioni di lavoro	2200 Kg	2500 Kg	3150 Kg	3600 Kg
Diametro utensile	145 mm	150 mm	160 mm	170 mm
Pressione regolata all'escavatore	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
Contropressione max	7 bar	8 bar	7 bar	7 bar
Classe energia per colpo	5200 joule	6200 joule	8000 joule	9000 joule
Numero colpi al minuto	370 + 760 n/min	340 + 820 n/min	300 + 670 n/min	300 + 650 n/min



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Dati Tecnici	HP 7000 FS	HP 9000 FS	HP 12000 FS	HP 18000 FS Plus
Tipologia macchine	S	S	S	S
Peso macchina (possibile)	32 + 63 ton	39 + 80 ton	45 + 120 ton	60 + 140 ton
Peso martello in condizioni di lavoro	4000 Kg	5000 Kg	7800 Kg	11050 Kg
Diametro utensile	180 mm	195 mm	215 mm	250 mm
Pressione regolata all'escavatore	210 bar	210 bar	230 bar	230 bar
Contropressione max	8,5 bar	8 bar	9 bar	11 bar
Classe energia per colpo	10500 joule	15000 joule	20000 joule	25000 joule
Numero colpi al minuto	320 + 580 n/min	270 + 540 n/min	240 + 550 n/min	240 + 460 n/min

- **Compattatori:** i compactori Idraulici Indeco IHC, fissi e rotanti, garantiscono un'efficienza e una versatilità superiori rispetto ad altri prodotti sul mercato, provvisti di selle d'attacco comuni ad altre attrezzature idrauliche Indeco, sono facilmente intercambiabili con queste ultime durante le diverse fasi di lavoro in cantiere. I compactori Indeco IHC offrono un'elevata capacità di compattazione in tempi rapidi, sostituendo le rischiose e logoranti attrezzature manuali e i rulli semoventi negli interventi in pendio, evitando il rischio di un loro ribaltamento. Alla piastra d'acciaio del compactore, vengono applicate, in modo combinato, sia la forza dinamica di un sistema vibrante idraulico sia il peso statico del braccio della macchina operatrice. Naturalmente le forze dinamiche devono avere una potenza sufficiente per far vibrare efficacemente la piastra d'acciaio. Perché questo accada, i compactori Indeco (montati direttamente sul braccio delle macchine operatrici) adottano un motore idraulico con un cuscinetto a bagno d'olio che bilancia la forza di compattazione con la velocità di vibrazione, così da ottenere la profondità di penetrazione necessaria a ridurre gli spazi vuoti e muovere più materiale in minor tempo. I compactori Idraulici Indeco IHC, fissi e rotanti, garantiscono



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



un'efficienza e una versatilità superiori rispetto ad altri prodotti sul mercato. Provvisi di selle d'attacco comuni ad altre attrezzature idrauliche Indeco, sono facilmente intercambiabili con queste ultime durante le diverse fasi di lavoro in cantiere. Utilizzando il semplice circuito idraulico della macchina, si dimostrano ideali nel compattare i materiali di rinterro per le trincee, costipare terrapieni ed eseguire altri interventi su superfici in pendio o in prossimità di fondamenta e altri ostacoli. Perfetti su suoli granulari, coerenti e semicoerenti, sono molto efficaci anche utilizzati come battipalo tramite l'applicazione di appositi adattatori opzionali sulla piastra vibrante. Nella versione rotante, i compattatori Indeco IHC R permettono di posizionare la macchina secondo l'angolo desiderato rispetto alla superficie di lavoro, operando ancora più efficacemente in scavi a sezione obbligata, in luoghi angusti, nelle posizioni ad angolo, attorno a tombini e ad altri ostacoli.



Dati Tecnici	IHC 50	IHC 70	IHC 75
Tipologia macchine	1 3	1 3	1 3
Peso escavatore	1,7 + 8 ton	3,5 + 13 ton	4 + 14 ton
Peso operativo*	200 Kg	445 Kg	485 Kg
Altezza	56 cm	60 cm	60 cm
Dimensione piastra base	30,5 x 76 cm	46 x 84 cm	64 x 87 cm
Forza centrifuga	3000 Kg 29,5 KN	4000 Kg 39 KN	4000 Kg 39 KN
Pressione esercitata al suolo Min - Med - Max	0,8 1,2 1,7 Kg/cm ² 7,8 11,8 16,7 N/cm ²	0,9 1,1 1,4 Kg/cm ² 8,8 10,8 13,7 N/cm ²	0,7 0,9 1,1 Kg/cm ² 6,9 8,8 10,8 N/cm ²
Frequenza Min - Med - Max	2000 2500 3000 rpm 33 42 50 hz	1600 1850 2100 rpm 27 31 35 hz	1600 1850 2100 rpm 27 31 35 hz
Portata al motore	45 + 70 l/min	55 + 75 l/min	55 + 75 l/min
Pressione massima di lavoro regolata all'escavatore	240 bar	200 bar	200 bar
Contropressione massima	7 bar	21 bar	21 bar
Compatibilità piastra attacco sella demolitore	HP 400	HP 900	HP 900

Dati Tecnici	IHC 150	IHC 250
Tipologia macchine	4 5	4 5
Peso escavatore	8 + 22 ton	15 + 45 ton
Peso operativo*	970 Kg	1280 Kg
Altezza	79 cm	80 cm
Dimensione piastra base	71 x 120 cm	90 x 122 cm
Forza centrifuga	10000 Kg 98 KN	17000 Kg 167 KN
Pressione esercitata al suolo Min - Med - Max	1,4 1,6 1,8 Kg/cm ² 13,7 15,7 17,7 N/cm ²	1,3 1,7 2,2 Kg/cm ² 12,8 16,7 21,6 N/cm ²
Frequenza Min - Med - Max	1800 1950 2100 rpm 30 33 35 hz	1800 2100 2400 rpm 30 35 40 hz
Portata al motore	100 + 120 l/min	190 + 265 l/min
Pressione massima di lavoro regolata all'escavatore	200 bar	170 bar
Contropressione massima	21 bar	7 bar
Compatibilità piastra attacco sella demolitore	HP 1500 - HP 1800	HP 2000 - HP 2500 HP 3000 + HP 4000



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
 ex d.lgs. n. 231/01
 Parte generale



Dati Tecnici	IHC R 50	IHC R 70	IHC R 75
Tipologia macchine	1 3	1 3 4	1 3 4
Peso escavatore	3,5 + 13 ton	6,5 + 16 ton	7 + 16 ton
Peso operativo*	425 Kg	630 Kg	670 Kg
Altezza	88 cm	93 cm	93 cm
Dimensione piastra base	30,5 x 76 cm	46 x 84 cm	64 x 87 cm
Forza centrifuga	3000 Kg 29,5 kN	4000 Kg 39 kN	4000 Kg 39 kN
Pressione esercitata al suolo Min - Med - Max	0,8 1,2 1,7 Kg/cm ² 7,8 11,8 16,7 N/cm ²	0,9 1,1 1,4 Kg/cm ² 8,8 10,8 13,7 N/cm ²	0,7 0,9 1,1 Kg/cm ² 6,9 8,8 10,8 N/cm ²
Frequenza Min - Med - Max	2000 2500 3000 rpm 33 42 50 hz	1600 1850 2100 rpm 27 31 35 hz	1600 1850 2100 rpm 27 31 35 hz
Portata al motore	45 + 70 l/min	55 + 75 l/min	55 + 75 l/min
Pressione massima di lavoro regolata all'escavatore	240 bar	200 bar	200 bar
Contropressione massima	7 bar	21 bar	21 bar
Portata per rotazione	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Pressione regolata alla rotazione	90 bar	90 bar	90 bar
Compatibilità piastra attacco sella demolitore	HP 900	HP 900	HP 900

Dati Tecnici	IHC R 150	IHC R 250
Tipologia macchine	4 5	4 5
Peso escavatore	15 + 25 ton	16 + 45 ton
Peso operativo*	1185 Kg	1520 Kg
Altezza	108 cm	110 cm
Dimensione piastra base	71 x 120 cm	90 x 122 cm
Forza centrifuga	10000 Kg 98 kN	17000 Kg 167 kN
Pressione esercitata al suolo Min - Med - Max	1,4 1,6 1,8 Kg/cm ² 13,7 15,7 17,7 N/cm ²	1,3 1,7 2,2 Kg/cm ² 12,8 16,7 21,6 N/cm ²
Frequenza Min - Med - Max	1800 1950 2100 rpm 30 33 35 hz	1800 2100 2400 rpm 30 35 40 hz
Portata al motore	100 + 120 l/min	190 + 265 l/min
Pressione massima di lavoro regolata all'escavatore	200 bar	170 bar
Contropressione massima	21 bar	7 bar
Portata per rotazione	10 l/min	10 l/min
Pressione regolata alla rotazione	90 bar	90 bar
Compatibilità piastra attacco sella demolitore	HP 2000 - HP 2500	HP 2000 - HP 2500

- **Frantumatori:** i frantumatori Indeco sono in grado di sopportare forti pressioni, usure, abrasioni e prolungati impieghi in qualsiasi tipologia di utilizzo, grazie all'impiego di materiali tecnologicamente all'avanguardia, come gli acciai speciali super resistenti HARDOX®. Frutto di un avanzatissimo *know how* tecnologico, i frantumatori fissi (IFP) e rotanti (IRP) sono stati progettati e realizzati dalla Indeco con gli elevati standard qualitativi già propri dei suoi famosi martelli demolitori. I frantumatori rotanti IRP sono strumenti ideali nella demolizione primaria di edifici, strutture verticali, pavimentazioni, solette, muri di cinta. Nella versione fissa IFP, sono invece perfetti per la demolizione secondaria di materiali e strutture in cemento armato e per il riciclaggio effettuato attraverso la separazione del calcestruzzo dal tondino di armatura. La particolare geometria dei frantumatori Indeco è stata studiata per ottenere la minor variazione di forza possibile tra il momento iniziale (apertura massima) e quello finale (apertura minima), in modo da aumentare la costanza e l'efficacia nell'azione di frantumazione e ridurre i tempi di lavoro e gli stress trasmessi all'escavatore.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Il sistema idraulico è dotato di una “valvola di rigenerazione” che permette una più veloce chiusura a vuoto della ganascia mobile, in modo da applicare tutta la forza disponibile solo durante la frantumazione del materiale, a tutto vantaggio della produttività. Altri importanti caratteristiche che mantengono efficienti nel tempo i frantumatori Indeco: la possibilità di regolare la “luce” tra i coltelli posizionati all’interno delle ganasce, per un più efficace taglio del tondino di armatura; i denti della ganascia mobile intercambiabili (saldati su di una piastra imbullonata e assicurata per mezzo di speciali chiavette di fermo) per una sempre ottimale penetrazione nel materiale da demolire.



Dati Tecnici	IFP 8 X	IFP 13 X	IFP 19 X
Tipologia macchine	1 4	1 4 5	4 5
Peso escavatore	6 + 18 ton	10 + 21 ton	16 + 30 ton
Peso operativo attrezzatura*	750 Kg	1300 Kg	1800 Kg
Apertura max	650 mm	810 mm	900 mm
Altezza	1700 mm	1900 mm	2100 mm
Larghezza	980 mm	1190 mm	1470 mm
Larghezza ganascia	345 mm	400 mm	450 mm
Portata olio	80 + 200 l/min	120 + 200 l/min	140 + 220 l/min
Pressione massima di lavoro	350 bar	350 bar	350 bar
Forza massima in punta	50 ton	65 ton	80 ton
Forza massima alle cesole	160 ton	210 ton	265 ton
Lunghezza cesola	100 mm	180 mm	240 mm
Max diametro di taglio	40 mm	40 mm	45 mm
Tempo min. di chiusura	2 s**	2 s**	3 s**
Tempo min. di apertura	1 s	1 s	1,5 s
Connessioni idrauliche	3/4"	3/4"	3/4"
Compatibilità sella	HP 1200	HP 2000 - HP 2500	HP 3000 + HP 4000

Dati Tecnici	IFP 28 X	IFP 35 X	IFP 45 X
Tipologia macchine	4 5	5	5
Peso escavatore	20 + 45 ton	28 + 55 ton	33 + 65 ton
Peso operativo attrezzatura*	2800 Kg	3450 Kg	4550 Kg
Apertura max	1000 mm	1190 mm	1290 mm
Altezza	2440 mm	2590 mm	3100 mm
Larghezza	1540 mm	1630 mm	1900 mm
Larghezza ganascia	520 mm	560 mm	600 mm
Portata olio	150 + 250 l/min	180 + 260 l/min	180 + 300 l/min
Pressione massima di lavoro	350 bar	350 bar	350 bar
Forza massima in punta	105 ton	120 ton	150 ton
Forza massima alle cesole	355 ton	380 ton	470 ton
Lunghezza cesola	240 mm	240 mm	240 mm
Max diametro di taglio	50 mm	50 mm	60 mm
Tempo min. di chiusura	2 s	2,5 s	2,5 s
Tempo min. di apertura	2 s	2,5 s	2,5 s
Connessioni idrauliche	1"	1"	1"
Compatibilità sella	HP 5000	HP 7000 - HP 9000	HP 7000 - HP 9000



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Dati Tecnici	IRP 5 X	IRP 11 X	IRP 18 X	IRP 23 X
Tipologia macchine	1 4	1 4 5	4 5	4 5
Peso escavatore	5 + 12 ton	10 + 25 ton	14 + 30 ton	18 + 36 ton
Peso operativo attrezzatura*	570 Kg	1150 Kg	1700 Kg	2300 Kg
Apertura max	500 mm	660 mm	820 mm	950 mm
Altezza	1590 mm	1860 mm	2280 mm	2510 mm
Larghezza	700 mm	1000 mm	1300 mm	1450 mm
Larghezza ganaschia	295 mm	340 mm	410 mm	450 mm
Portata olio	50 + 120 l/min	80 + 200 l/min	120 + 200 l/min	140 + 220 l/min
Pressione massima di lavoro	300 bar / 220 bar**	350 bar	350 bar	350 bar
Forza massima in punta	40 ton	50 ton	65 ton	80 ton
Forza massima alle cesoie	130 ton	170 ton	210 ton	265 ton
Lunghezza cesoia	80 mm	100 mm	180 mm	240 mm
Max diametro di taglio	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Tempo min. di chiusura	1,5 s***	2 s***	2 s***	3 s***
Tempo min. di apertura	1 s	1 s	1 s	1,5 s
Connessioni idrauliche	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Portata massima rotazione	10 l/min	20 l/min	25 l/min	25 l/min
Pressione massima rotazione	110 bar	110 bar	110 bar	110 bar
Connessioni idrauliche per la rotazione	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilità sella	HP 900	HP 1200	HP 2000 - HP 2500	HP 3000 - HP 4000

Dati Tecnici	IRP 29 X	IRP 36 X	IRP 45 X
Tipologia macchine	5	5	5
Peso escavatore	25 + 45 ton	30 + 55 ton	38 + 65 ton
Peso operativo attrezzatura*	2950 Kg	3600 Kg	4500 Kg
Apertura max	960 mm	1050 mm	1150 mm
Altezza	2645 mm	2800 mm	3150 mm
Larghezza	1470 mm	1480 mm	1650 mm
Larghezza ganaschia	490 mm	520 mm	570 mm
Portata olio	150 + 250 l/min	150 + 250 l/min	180 + 300 l/min
Pressione massima di lavoro	350 bar	350 bar	350 bar
Forza massima in punta	95 ton	105 ton	120 ton
Forza massima alle cesoie	325 ton	355 ton	380 ton
Lunghezza cesoia	240 mm	240 mm	240 mm
Max diametro di taglio	50 mm	50 mm	50 mm
Tempo min. di chiusura	2 s	2 s	2,5 s
Tempo min. di apertura	2 s	2 s	2,5 s
Connessioni idrauliche	1"	1"	1"
Portata massima rotazione	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Pressione massima rotazione	110 bar	110 bar	110 bar
Connessioni idrauliche per la rotazione	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilità sella	HP 5000	HP 7000 - HP 9000	HP 7000 - HP 9000

- **Cesoie:** strumenti indispensabili per chi opera nella rottamazione e riciclaggio, si dimostrano rapide, potenti e particolarmente efficienti nella demolizione di strutture metalliche di tutti i tipi. Le Indeco ISS si distinguono per il loro design innovativo, per la straordinaria robustezza e per le soluzioni tecniche all'avanguardia. Il collaudato sistema idraulico di rotazione continua, comune a tutti gli altri prodotti rotanti Indeco, permette alla cesoia di lavorare sempre nella posizione ottimale, mentre la grande apertura delle ganasce, la rapidità nel ciclo di apertura e chiusura e l'incredibile potenza di taglio, assicurano velocità ed efficacia in tutte le operazioni di demolizione. Ogni singolo coltello (principale e di guida) è progettato con quattro superfici di taglio e si può ruotare tre volte prima della sostituzione, offrendo così una maggiore regolarità, tempi di lavoro prolungati e massima produttività.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Dati Tecnici	ISS 5/7			ISS 8/13			ISS10/20	
	1	2	3	1	2	3	4	5
Tipologia macchine								
Peso min. escavatore posto braccio versione Fissa	4 ton			6 ton			8 ton	
Peso min. escavatore posto braccio II Membro	5 ton			8 ton			10 ton	
Peso min. escavatore posto benna III Membro	7 ton			13 ton			20 ton	
Peso operativo attrezzatura versione Fissa	480 Kg			1050 Kg			2000 Kg	
Peso operativo attrezzatura II Membro	570 Kg			1300 Kg			2400 Kg	
Peso operativo attrezzatura III Membro	570 Kg			1250 Kg			2400 Kg	
Pressione max al cilindro	300 bar / 220 bar*			350 bar			350 bar	
Portata olio al cilindro	50 ÷ 120 l/min			90 ÷ 180 l/min			100 ÷ 200 l/min	
Portata max olio rotazione	10 l/min			15 l/min			20 l/min	
Pressione max rotazione	110 bar			110 bar			110 bar	
Forza massima in punta	45 ton			80 ton			120 ton	
Classe di forza	150 ton			300 ton			600 ton	
Lunghezza	1700 mm			2100 mm			2724 mm	
Larghezza cesola	340 mm			400 mm			450 mm	
Apertura ganascia	350 mm			470 mm			550 mm	
Profondità max ganascia	320 mm			450 mm			570 mm	
Tempo di chiusura	2 ÷ 3 s			2,9 ÷ 5 s			2,4 ÷ 4,6 s	
Tempo di apertura	1 ÷ 1,6 s			1,5 ÷ 3 s			2,2 ÷ 4,2 s	
Compatibilità attacco demolitore	HP 900			HP 2000 - HP 2500			HP 3000 ÷ HP 4000	



ISS Fissa



ISS II Membro



ISS III Membro

Dati Tecnici	ISS 20/30	ISS 25/40	ISS 30/50
Tipologia macchine	S	S	S
Peso min. escavatore posto braccio versione Fissa	18 ton	23 ton	27 ton
Peso min. escavatore posto braccio II Membro	20 ton	25 ton	30 ton
Peso min. escavatore posto benna III Membro	30 ton	40 ton	50 ton
Peso operativo attrezzatura versione Fissa	3250 Kg	4500 Kg	5600 Kg
Peso operativo attrezzatura II Membro	3600 Kg	5000 Kg	6300 Kg
Peso operativo attrezzatura III Membro	3650 Kg	4800 Kg	6100 Kg
Pressione max al cilindro	350 bar	350 bar	350 bar
Portata olio al cilindro	200 ÷ 300 l/min	220 ÷ 360 l/min	240 ÷ 400 l/min
Portata max olio rotazione	30 l/min	40 l/min	50 l/min
Pressione max rotazione	110 bar	110 bar	130 bar
Forza massima in punta	140 ton	195 ton	210 ton
Classe di forza	800 ton	1100 ton	1300 ton
Lunghezza	3400 mm	3500 mm	4040 mm
Larghezza cesola	560 mm	670 mm	680 mm
Apertura ganascia	660 mm	760 mm	850 mm
Profondità max ganascia	680 mm	770 mm	860 mm
Tempo di chiusura	2,8 ÷ 4 s	3,2 ÷ 5 s	3,6 ÷ 5,8 s
Tempo di apertura	2,6 ÷ 3,8 s	2,8 ÷ 4,8 s	3,4 ÷ 5,6 s
Compatibilità attacco demolitore	HP 7000 - HP 9000	HP 7000 - HP 9000	HP 7000 - HP 9000




Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



Dati Tecnici	ISS 35/60	ISS 45/90
Tipologia macchine	5	5
Peso min. escavatore posto braccio versione Fissa	33 ton	42 ton
Peso min. escavatore posto braccio II Membro	35 ton	45 ton
Peso min. escavatore posto benna III Membro	60 ton	90 ton
Peso operativo attrezzatura versione Fissa	6800 Kg	9700 Kg
Peso operativo attrezzatura II Membro	7500 Kg	11000 Kg
Peso operativo attrezzatura III Membro	7600 Kg	10400 Kg
Pressione max al cilindro	350 bar	350 bar
Portata olio al cilindro	300 ÷ 550 l/min	360 ÷ 700 l/min
Portata max olio rotazione	50 l/min	60 l/min
Pressione max rotazione	130 bar	130 bar
Forza massima in punta	240 ton	275 ton
Classe di forza	1500 ton	2500 ton
Lunghezza	4100 mm	4840 mm
Larghezza cesola	760 mm	815 mm
Apertura ganascia	950 mm	1100 mm
Profondità max ganascia	970 mm	1120 mm
Tempo di chiusura	3,6 ÷ 6,4 s	3,8 ÷ 7,2 s
Tempo di apertura	3,2 ÷ 5,6 s	3,6 ÷ 7 s
Compatibilità attacco demolitore	HP 12000 - HP 18000	HP 12000 - HP 18000

- **Spaccabinari:** le cesoie spaccabinari IRC sono specificamente progettate per il taglio di rotaie ferroviarie, tramviarie e della metropolitana. Il particolare design delle ganasce, l'efficienza del sistema idraulico e la robustezza del loro corpo macchina in acciaio speciale HARDOX®, consentono il taglio di binari fino a 75 kg di massa per metro, con durezza fino a 300 Brinell. Due i modelli di cesoia disponibili, IRC 20 e IRC 30, progettate per operare al meglio sui differenti standard di binari presenti in UE, USA e Paesi asiatici.

Dati Tecnici	IRC 20	IRC 30
Tipologia macchine	4 5	5
Peso min. escavatore posto braccio II Membro	13 ton	20 ton
Peso min. escavatore posto benna III Membro	20 ton	30 ton
Peso operativo attrezzatura II Membro	2950 Kg	4300 Kg
Peso operativo attrezzatura III Membro	2800 Kg	4200 Kg
Pressione max al cilindro	350 bar	350 bar
Portata olio al cilindro	200 ÷ 350 l/min	250 ÷ 400 l/min
Portata max olio rotazione	25 l/min	30 l/min
Pressione max rotazione	110 bar	110 bar
Forza massima in punta	430 ton	550 ton
Classe di forza	770 ton	1000 ton
Lunghezza	2350 mm	2650 mm
Larghezza cesola	650 mm	740 mm
Apertura ganascia	200 mm	220 mm
Profondità max ganascia	210 mm	230 mm
Tempo di chiusura	2,5 ÷ 4 s	3 ÷ 5 s
Tempo di apertura	1,5 ÷ 2,5 s	2 ÷ 3 s
 Rotaia (<300HB)	60 Kg/m	75 Kg/m
Compatibilità attacco demolitore	HP 2000 - HP 2500	HP 5000



IRC III Membro



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



- **Multifunzione:** Studiata per garantire la massima versatilità d'impiego, il multifunzione Indeco IMP rappresenta una perfetta soluzione per quelle imprese, specializzate e non, che necessitano di uno strumento in grado di far fronte alla più ampia casistica di situazioni applicative nell'ambito della demolizione e riciclaggio. Grazie a differenti kit di utensili, può infatti essere utilizzato sulla stessa macchina nelle diverse configurazioni di demolitore, polverizzatore, cesoia e Combi Cutter. Realizzato con materiali tecnologicamente all'avanguardia, come gli acciai speciali super resistenti HARDOX® che rendono la sua struttura indeformabile, il multifunzione Indeco IMP è in grado di sopportare forti pressioni, usure, abrasioni e prolungati impieghi in qualsiasi condizione di utilizzo. Particolari caratteristiche quali lo speciale design delle ganasce, il collaudato meccanismo di rotazione (comune a tutti gli altri prodotti rotanti Indeco) e i denti della ganascia mobile intercambiabili nelle configurazioni demolitore e polverizzatore, contribuiscono all'eccellente rendimento del prodotto in tutte le applicazioni. Nella configurazione "cesoia", sono state riprese alcune delle caratteristiche peculiari delle cesoie Indeco ISS quali: le geometrie di taglio, la configurazione dei coltelli, l'esclusivo sistema di incisione. Le nuove ganasce Combi Cutter sono particolarmente efficaci nella demolizione di strutture di cemento armato, poiché sono dotate di due piastre dentate intercambiabili nella parte anteriore e di lame allungate in quella posteriore per agevolare il taglio del tondino di armatura.



Dati Tecnici	IMP 15	IMP 20	IMP 25
Tipologia macchine	4 5	4 5	4 5
Peso escavatore*	12 + 24 ton	17 + 36 ton	20 + 45 ton
Larghezza	425 mm	475 mm	495 mm
Portata olio	150 + 250 l/min	180 + 250 l/min	200 + 300 l/min
Pressione massima ai cilindri	350 bar	350 bar	350 bar
Tempo chiusura a vuoto	2 s	2,5 s	3 s
Tempo apertura a vuoto	1 s	1,2 s	1,5 s
Connessioni idrauliche per cilindri	3/4"	3/4"	3/4"
Portata massima rotazione	20 l/min	25 l/min	25 l/min
Pressione massima rotazione	110 bar	110 bar	110 bar
Connessioni idrauliche per rotazione	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilità sella	HP 2000 - HP 2500	HP 3000 + HP 4000	HP 3000 + HP 4000

Dati Tecnici	IMP 35	IMP 45
Tipologia macchine	5	5
Peso escavatore	28 + 55 ton	38 + 65 ton
Larghezza	590 mm	640 mm
Portata olio	220 + 320 l/min	270 + 370 l/min
Pressione massima ai cilindri	350 bar	350 bar
Tempo chiusura a vuoto	4 s	4 s
Tempo apertura a vuoto	2 s	2 s
Connessioni idrauliche per cilindri	1" 1/4	1" 1/4
Portata massima rotazione	30 l/min	30 l/min
Pressione massima rotazione	110 bar	110 bar
Connessioni idrauliche per rotazione	1/2"	1/2"
Compatibilità sella	HP 5000	HP 7000 - HP 9000



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



- **Pinze Multi Grab:** l'esperienza acquisita negli anni da Indeco, le ha consentito di rispondere alle specifiche richieste del mercato progettando e sviluppando, secondo i consueti standard d'innovazione, qualità e affidabilità, questa linea di attrezzature destinate ai settori più disparati, dalla demolizione agli impieghi forestali. I cinque differenti modelli di pinze Indeco IMG sono azionati dallo stesso sistema idraulico, derivante dal perfezionamento del precedente sistema IDG, accoppiato a un meccanismo di rotazione a 360° comune a tutti gli altri prodotti rotanti Indeco. L'adozione di un design innovativo, appositamente studiato per ciascuna variante di prodotto, e l'impiego di acciai speciali HARDOX® antiusura, hanno permesso di combinare tra loro importanti caratteristiche quali un'eccezionale robustezza e un peso ridotto, sviluppando anche una capacità di carico ed una forza di presa superiori alla media. La grande maneggevolezza, la compatibilità della sella con gli altri prodotti Indeco, l'efficienza del sistema idraulico che assicura massima precisione nelle operazioni e costi di gestione assai ridotti, sono ulteriori qualità che rendono le pinze Indeco IMG dei partner sicuri e affidabili. La gamma di modelli realizzati, per ciascuna delle cinque varianti, permette il perfetto accoppiamento con macchine operatrici di ogni dimensione.



Dati Tecnici	IMG 300	IMG 400	IMG 600	IMG 1200
Tipologia macchine	1 3	1 3	1 3 4	4 5
Peso escavatore	2 ÷ 6 ton	3 ÷ 10 ton	5 ÷ 16 ton	12 ÷ 22 ton
Pressione max al cilindro	220 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Portata max olio al cilindro	30 l/min	30 l/min	50 l/min	70 l/min
Connessioni idrauliche cilindro	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Pressione max rotazione	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar
Portata max olio rotazione	10 l/min	10 l/min	10 l/min	20 l/min
Connessioni idrauliche rotazione	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Forza massima alla lama/denti	2100 Kg	3000 Kg	4000 Kg	6000 Kg
Compatibilità attacco demolitore	HP 400	HP 900	HP 900	HP 2000 - HP 2500

Dati Tecnici	IMG 1700	IMG 2300	IMG 2800
Tipologia macchine	4 5	5	5
Peso escavatore	17 ÷ 30 ton	22 ÷ 40 ton	26 ÷ 50 ton
Pressione max al cilindro	320 bar	350 bar	350 bar
Portata max olio al cilindro	80 l/min	130 l/min	160 l/min
Connessioni idrauliche cilindro	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione max rotazione	110 bar	110 bar	110 bar
Portata max olio rotazione	20 l/min	30 l/min	30 l/min
Connessioni idrauliche rotazione	1/2"	1/2"	1/2"
Forza massima alla lama/denti	7000 Kg	10000 Kg	12000 Kg
Compatibilità attacco demolitore	HP 2000 - HP 2500	HP 3000 ÷ HP 4000	HP 3000 ÷ HP 4000

- **Bracci Posizionatori:** Inizialmente prodotto e commercializzato da Indeco Nord America e Indeco Australia, il braccio posizionale IBS (Indeco Boom System) si è presto diffuso su molti altri mercati, avendo inciso positivamente nella logistica della produzione in cave e miniere, dove viene impiegato per la



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



riduzione di massi di grandi dimensioni che potrebbero bloccare l'attività del frantoio. Montato in prossimità delle bocche dei frantoi, il braccio posizionario permette infatti al martello demolitore di lavorare all'interno dell'impianto, riducendo i blocchi sovradimensionati e liberando eventuali ingombri di materiale nella tramoggia. Differenti sistemi di controllo a distanza tramite radiocomando e telecomando, consentono all'operatore di manovrare il braccio in tutta sicurezza dalla propria cabina, garantendo così la continuità del lavoro. L'esperienza maturata sui mercati del Nord e Sud America e su quelli australiani, ha consentito alla Indeco la messa a punto di una gamma di bracci posizionatori che si distinguono per affidabilità, produttività, robustezza e per l'ottimo rapporto prezzo/ qualità. I bracci posizionatori Indeco IBS, realizzati con acciai speciali super resistenti, vengono progettati su misure in base alle specifiche richieste del cliente e alle sue peculiari esigenze.



IBS 33 IBS 40 IBS 50 IBS 62 IBS 76 IBS 94 IBS 116 IBS 143

Lunghezza massima orizzontale (m)*

Power Pack (Kw)	Martello (Kg)	3,3	4	5	6,2	7,6	9,4	11,6	14,3
15	HP 100 (59)	IBS 33-400	IBS 40-400						
	HP 150 (80/98)	IBS 33-400	IBS 40-400						
	HP 200 (160)	IBS 33-400	IBS 40-400						
	HP 400 (230)	IBS 33-400	IBS 40-400						
21	HP 550 (320)	IBS 33-700	IBS 40-700	IBS 50-700					
	HP 600 (390)	IBS 33-700	IBS 40-700	IBS 50-700					
	HP 700 (440)	IBS 33-700	IBS 40-700	IBS 50-700					
30	HP 900 (550)	IBS 33-1200	IBS 40-1200	IBS 50-1200	IBS 62-1200				
	HP 1200 (650)	IBS 33-1200	IBS 40-1200	IBS 50-1200	IBS 62-1200				
37	HP 1500 (850)		IBS 40-1800	IBS 50-1800	IBS 62-1800	IBS 76-1800			
	HP 1800 (1000)		IBS 40-1800	IBS 50-1800	IBS 62-1800	IBS 76-1800			
45	HP 2000 (1200)				IBS 62-2500	IBS 76-2500	IBS 94-2500	IBS 116-2500	IBS 143-2500
	HP 2500 (1500)				IBS 62-2500	IBS 76-2500	IBS 94-2500	IBS 116-2500	IBS 143-2500
55	HP 2750 (1600)					IBS 76-3500	IBS 94-3500	IBS 116-3500	IBS 143-3500
	HP 3500 (2200)					IBS 76-3500	IBS 94-3500	IBS 116-3500	IBS 143-3500
75	HP 4000 (2500)						IBS 94-5000	IBS 116-5000	IBS 143-5000
	HP 5000 (3150)						IBS 94-5000	IBS 116-5000	IBS 143-5000



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



- **Trince:** La serie di trince idrauliche a braccio IMH Indeco è stata progettata per trasformare escavatori e minipale in micidiali strumenti di bonifica e disboscamento, in grado di facilitare l'abbattimento e lo sgombero della vegetazione riducendo enormemente i costi e tempi di esecuzione. Disponibili per un'ampia serie di macchine da 3 a 45 tonnellate, le Trince IMH sono realizzate con componenti HARDOX® che assicurano un'eccellente durabilità ed efficienza. Potenti e maneggevoli consentono di intervenire in modo rapido e preciso garantendo il migliore dei risultati col minimo impiego di personale nelle applicazioni più disparate. Le trince IMH sono strumenti perfetti per la bonifica, pulizia e la manutenzione periodica di aree invase dalla vegetazione spontanea quali condotte, linee ferroviarie, piste da sci, tralicci dell'energia elettrica, sedi stradali e autostradali, aree verdi residenziali e commerciali.

IMH
per escavatori compatti



Dati Tecnici	IMH 3	IMH 5	IMH 6
Tipologia macchine	1 3 4	1 3 4	1 3 4
Larghezza di taglio	610 mm	765 mm	765 mm
Portata	45 ÷ 68 l/min	45 ÷ 68 l/min	60 ÷ 90 l/min
Olio richiesto ottimale	50 l/min	65 l/min	85 l/min
Numero di denti	12	22	22
Diametro del tamburo	205 mm	205 mm	205 mm
Specifiche del motore cilindrata fissa FD / variabile VD	Ingranaggi FD	Ingranaggi FD	Ingranaggi FD
Trasmissione	Diretta	Diretta	Diretta
Pressione operativa	170 ÷ 205 bar	170 ÷ 205 bar	170 ÷ 205 bar
Peso operativo*	295 Kg	535 Kg	555 Kg
Compatibilità sella	HP 400	HP 900	HP 900

Dati Tecnici	IMH 8	IMH 10	IMH 14
Tipologia macchine	1 3 4	1 3 4	1 3 4
Larghezza di taglio	765 mm	915 mm	1015 mm
Portata	65 ÷ 105 l/min	65 ÷ 105 l/min	95 ÷ 145 l/min
Olio richiesto ottimale	90 l/min	90 l/min	115 l/min
Numero di denti	22	26	38
Diametro del tamburo	205 mm	205 mm	205 mm
Specifiche del motore cilindrata fissa FD / variabile VD	Pistoni FD	Pistoni FD	Pistoni FD
Trasmissione	Diretta	Diretta	Diretta
Pressione operativa	205 ÷ 275 bar	240 ÷ 340 bar	240 ÷ 340 bar
Peso operativo*	595 Kg	735 Kg	1045 Kg
Compatibilità sella	HP 900	HP 900	HP 1200



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex d.lgs. n. 231/01
Parte generale



IMH
per escavatori



Dati Tecnici	IMH 20
Tipologia macchine	4 5
Larghezza di taglio	1070 mm
Portata	130 + 200 l/min
Olio richiesto ottimale	170 l/min
Numero di denti	42
Diametro del tamburo	305 mm
Specifiche del motore cilindrata fissa FD / variabile VD	Pistoni VD
Trasmissione	Cinghia
Pressione operativa	240 + 340 bar
Peso operativo*	1495 Kg
Compatibilità sella	HP 2000 - HP 2500





Dati Tecnici	IMH 28
Tipologia macchine	5
Larghezza di taglio	1070 mm
Portata	190 + 260 l/min
Olio richiesto ottimale	235 l/min
Numero di denti	42
Diametro del tamburo	305 mm
Specifiche del motore cilindrata fissa FD / variabile VD	Pistoni VD
Trasmissione	Cinghia
Pressione operativa	240 + 340 bar
Peso operativo*	1540 Kg
Compatibilità sella	HP 2000 - HP 2500

IMH
per Skid Steer



Dati Tecnici	IMH 4.2 SS
Tipologia macchine	2
Larghezza di taglio	1525 mm
Portata	130 + 200 l/min
Olio richiesto ottimale	170 l/min
Numero di denti	46
Diametro del tamburo	205 mm
Specifiche del motore cilindrata fissa FD / variabile VD	Pistoni VD
Trasmissione	Cinghia
Pressione operativa	240 + 340 bar
Peso operativo*	1400 Kg
Compatibilità sella	SS Standard

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	 INDECO A TOOL FOR EVERY JOB
---	--	--



- **Fresaceppi:** Le fresaceppi IMH SG sono strumenti ideali per portare a termine le operazioni di disboscamento dopo il taglio di alberi ad alto fusto. Dopo l'abbattimento di un albero infatti può risultare necessario eliminare la ceppaia delle piante che è rimasta sul terreno per motivi di estetica o di sicurezza, in particolar modo per contrastare il fenomeno della erosione dei terreni. Con l'utilizzo della fresaceppi si riducono sia i costi legati a questa rimozione, sia il relativo prezzo per lo smaltimento oltre a nutrire il terreno disboscato con i trucioli del ceppo fresato. Disponibili in due differenti modelli per macchine dalle 16 alle 45 tonnellate, garantiscono facilità d'uso e massima efficacia nelle operazioni di triturazione.



Dati Tecnici	IMH SG16	IMH SG20
Tipologia macchine	4 5	4 5
Portata	90 ÷ 155 l/min	150 ÷ 230 l/min
Numero di denti	12	12
Specifiche del motore cilindrata fissa FD / variabile VD	Pistoni FD	Pistoni FD
Trasmissione	Cinghia	Cinghia
Pressione operativa	240 ÷ 340 bar	205 ÷ 340 bar
Peso operativo*	840 Kg	840 Kg

1.7. Le certificazioni

Nell'ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata delle seguenti certificazioni:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

- 1) UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di Gestione per la Qualità”, documento allegato al presente MOGC, che ha lo scopo di attestare la conformità dei processi aziendali con gli standard di Qualità riconosciuti a livello internazionale, essendo tale sistema funzionale ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- 2) Attribuzione del *Rating* di legalità dall’AGCM con il punteggio di 2 ** a far data dal 22.07.2015, rinnovato il 13.12.2017 e il 05.11.2019, sino all’ultimo ricevuto con il punteggio di 2 ** in data 27.04.2022- RIF. RT1094;
- 3) *Transfer Pricing ex art. 1, c. 2-ter* del d.lgs. n. 471/1997 – Revisione annualità 2023: Documento allegato concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese infragruppo.

1.8. Linee guida

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Indeco ha utilizzato le prescrizioni del Decreto e le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*”, formulate da “*Confindustria*”³ e trasmesse al Ministero della Giustizia, ottenendo in data 21 luglio 2014 l’approvazione definitiva della Commissione Direttiva, in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001.

Inoltre, per la redazione del presente Modello, la Società - come si avrà modo di esplicitare nel prosieguo - ha tenuto conto della Circolare GDF n. 83607/2012 vol. III e di tutta l’ulteriore documentazione necessaria.



Infine, per la redazione del suddetto Modello, si sono tenuti in considerazione anche i principi internazionali elaborati nell’ambito del c.d. *Global Compact Network* Italia (GCNI) perfettamente in *compliance* con il d.lgs. n.231/2001.

In particolare, il *Global Compact* incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di dividerne i benefici.



A tal fine, il *Global Compact* richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.

Si tratta di principi condivisi universalmente in quanto derivati dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

³ Si veda in tal senso. *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Confindustria, 7 marzo 2002, agg. marzo 2014, in (confindustria.it).

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---

<i>Diritti umani</i>	<i>Principio I</i>	Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.
	<i>Principio II</i>	Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
<i>Lavoro</i>	<i>Principio III</i>	Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
	<i>Principio IV</i>	L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.
	<i>Principio V</i>	L'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
	<i>Principio VI</i>	L'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
<i>Ambiente</i>	<i>Principio VII</i>	Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali e
	<i>Principio VIII</i>	di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e
	<i>Principio IX</i>	di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
<i>Lotta alla corruzione</i>	<i>Principio X</i>	Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> Parte generale	
---	--	---

2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE EX D.LGS. N. 231/01

2.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300", si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in particolare:



- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 15657/11, l'applicabilità della disciplina di cui al Decreto è stata estesa alle persone giuridiche private, alle società di persone, a quelle di capitali, alle associazioni non riconosciute e alle cooperative sociali.

La nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, così indicati:

- l'inclusione dell'ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la legge penale trova applicazione;
- l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa legge, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la mancata adozione del Modello è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).



Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.000) e quelle interdittive, variamente graduate, fino alla chiusura coattiva dell'attività per prolungati periodi di tempo.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente.



Tanto premesso, se da una parte l'adozione del modello certificato si pone come necessario rispetto alla prevenzione degli illeciti di cui al Decreto, dall'altra può rappresentare per la Società un'opportunità di crescita e di ottimizzazione delle risorse e degli strumenti di cui è dotata.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/01, è stato successivamente esteso, con modifica della norma dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, che ha introdotto l'art. 25-*bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha introdotto l'art. 25-*ter* «Reati societari»; Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228, che ha introdotto l'art. 25-*quinqies* «Delitti contro la personalità individuale»;
- Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha introdotto l'art. 25-*sexies* «Abusi di mercato»;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha introdotto i «reati transnazionali»;
- Art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;
- Art. 63, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- Art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis «Reati informatici»;
- Art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»;
- Art. 15, Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha integrato l'art. 25-bis, ampliandolo ai reati di «Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi» ed ha introdotto l'art. 25-bis 1, «Reati contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-nonies «Reati in materia di violazione diritto d'autore»;
- Art. 4, Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria»;
- d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi, che ha introdotto l'art. 25-undecies;
- d.lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».
- L. 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto il «reato di induzione indebita a dare o promettere utilità» all'art. 25 e il reato di «corruzione tra i privati» all'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis.
- Art. 3, Legge 186 del 15 dicembre 2014, che ha introdotto l'autoriciclaggio tra i reati previsti dall'art. 25-octies;
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha integrato e novellato l'art. 25-undecies sui reati ambientali;
- Art. 12, Legge n. 69 del 27 maggio 2015, che ha introdotto modifiche in relazione ai reati societari;
- Art. 6, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, che ha introdotto i reati di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» tra i reati previsti dall'art. 25-quinquies;
- D. lgs. n. 38/2017 che ha modificato il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) incidendo sull'art. 25-ter, comma 1, d.lgs. 231/2001;
- Legge n.161 del 17 ottobre 2017, che all'art. 30 comma 4, introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui



	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

all'articolo 12 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), integrando l'art. 25-*duodecies*;

- Legge n. 167 del 20 novembre 2017 che ha inserito i reati di “Razzismo e Xenofobia”, ai sensi dell'art. 25-*terdecies*;
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che introduce all'art. 25, tra i reati presupposto, il “Traffico di Influenze Illecite” di cui all'art. 346-*bis* c.p.;
- Legge n. 39/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019, che ha introdotto i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del d.lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha introdotto i reati tributari all'art. 25-*quindiesdecies*;
- d.lgs. n. 75/2020 che ha introdotto, nel d.lgs. n. 231/2001, l'art. 25-*sexiesdecies* “Reati di Contrabbando” e modificato l'art. art. 25-*quindiesdecies*.
- Legge 9 marzo 2022, n. 22 che ha introdotto, nel d.lgs. n. 231/2001 articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* rispettivamente rubricati “Delitti contro il patrimonio culturale” e “Reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- Legge n. 137/2023, di conversione del D.L. 105/2023, che ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 nell'art. 24, concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.), e all'interno dell'art. 25-*octies*.1, concernente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- D.L. n. 20/2023 che ha introdotto modifiche all'art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, d.lgs. n. 286/1998 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la legge si applica - allo stato - ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25);
- Reati di falso nummario (art. 25-*bis*);
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*1);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Reati con finalità di terrorismo (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quindies*);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---



- Reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 e art. 25-octies.1, comma 2);
- Reati in materia di diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- Reati degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato che operano nella filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12 l. n. 9/2013).

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Indeco Ind. Spa, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la stessa. I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.

2.2. Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie cui la Legge collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente: cfr. il paragrafo 2.4).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che la Legge si applica ad *ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica* (qui di seguito, per brevità,

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

l'ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dalla legge a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:



- risulti compreso tra quelli indicati dalla legge nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un reato);
- sia stato realizzato anche o esclusivamente *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- sia stato realizzato da una *persona fisica*:
 - *in posizione apicale*, ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (qui di seguito, per brevità, soggetto apicale), ovvero
 - *sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale* (qui di seguito, per brevità, soggetto subordinato).

2.3. L'elenco dei reati



In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 ss, sino all'art.25-*duodecies* del d.lgs. n. 231/2001, nonché per quelli richiamati in leggi speciali, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1, del Decreto* stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**: si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001, *ex artt. 24 e 25*, in particolare:
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---



- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 L. n. 898 del 1986);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
 - Peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui **all'art. 24-*bis*** del Decreto (modificato dal d.lgs. n. 7 e 8 del 2016 e dal D.L. n. 105/2019) il quale prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati, in particolare:
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	--



- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. n.105/2019).

- **Delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. **24-*ter*** del Decreto, in particolare:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).



- **Delitti contro la fede pubblica**, ovvero “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” previsti dall'art. **25-*bis*** del Decreto, introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro”, modificato dalla legge n. 99/2009 e dal d.lgs. n. 125/2016, in particolare:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---



- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. **25-bis** n.1 del Decreto, in particolare:
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari**: l'art **25-ter** è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (così come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dalla L. n. 38/2017 ed infine dal d.lgs. n. 19/2013), che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari, in particolare:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare (art. 54 d.lgs. n. 19/2023).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. **25-quater** d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.
- Si tratta dei “reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”, in particolare:
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies1 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art.1);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. **25-quater.1** d.lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006, ovvero:
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale**, richiamati all'art **25-quinquies**, d.lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016, in particolare:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- **Reati di abuso di mercato**, richiamati dall'art. **25-sexies** del Decreto, in particolare:
 - Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998);
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58/1998);
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-quinquies TUF);
 - Divieto di manipolazione del mercato (art 187-quinquies TUF).



	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, di cui all'art. **25-septies**, in particolare:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 c.p.).

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** di cui all'art. **25-octies** del Decreto, in particolare:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.);



- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsti dall'art. **25-octies.1**, introdotto nel Decreto con il d.lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n.137/2023 e dall'art. **25-ocities. 1 comma 2**, introdotto nel Decreto con il d.lgs. n. 184/202. In particolare:
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);
 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. **25-novies** del Decreto, in particolare:
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941, comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o



	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	--

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. n. 633/1941 comma 1);



- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n. 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** aggiunto dalla L. n. 116/2009 e richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto, in particolare:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (art. 377-*bis* c.p.)
 - **Reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. n. 121/2011, modificato dalla legge n. 68/2015 e dal d.lgs. n. 21/2018, in particolare:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---



- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. n.152/2006, art. 137);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. n.152/2006, art. 256);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. n. 152/2006, art. 257);
 - Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 259);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. n.152/2006, art. 258);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*);
 - Sanzioni (d.lgs. n. 152/2006, art. 279);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n. 202/2007, art. 8);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n. 202/2007, art. 9);
 - Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall’art. 25-*duodecies* del Decreto, in particolare:
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3 *ter* e comma 5, d.lgs. n. 286/1998);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998).
 - **Razzismo e xenofobia**, richiamati dall’Art. 25-*terdecies* del Decreto, ovvero:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati all'art. 25-*quaterdecies*, introdotti dalla L. n. 39/2019 e modificati dal d.lgs. n. 75/2020. In particolare:
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- **Reati tributari**, previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies*, introdotti dal d.l. n. 124/2019 e modificato dal d.lgs. n. 75/2020, in particolare:
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000).
- **Reati di contrabbando**, previsti dall'art. 25-*sexiesdecies*, introdotti con il d.lgs. n. 75/2020, in particolare:
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nella esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. n. 43/1973);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).
- **Reati contro il patrimonio culturale**, previsti dall'art. **25-septiesdecies**, in particolare:
 - Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).
 - **Reati in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, previsti dall'art. **25-duodevicies**, in particolare:
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).
 - **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) (art. 12, L. n. 9/2013)**, in particolare:
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	--

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- **Reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità:
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).



Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti, ma solo quelli indicati nelle Parti Speciali del presente Modello.

2.4. Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dalla legge a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso:

❖ *da un soggetto apicale, se l'ente prova che:*

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **Organismo di Vigilanza** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;



	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- le persone hanno commesso il reato eludendo *fraudolentemente* i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'*organo di vigilanza*.

❖ *da un soggetto subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che*

- la commissione del reato è stata resa possibile dall'*inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---



2.5. Il Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una *particolare forma di esonero dalla responsabilità* in oggetto qualora l'ente dimostri:

- di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---

2.6. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) il commissariamento dell'Ente;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- e) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento amministrativo (vedi cap. 6). Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma della legge;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

a) La sanzione pecuniaria:



Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote, secondo un meccanismo che richiede una doppia valutazione, al fine di adeguare la sanzione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell'ente.

Infatti, l'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

In altre parole, la sanzione è determinata in due momenti:

- definizione del numero delle quote, che non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. Nell'ambito di tale intervallo le singole fattispecie prevedono, a seconda del reato presupposto, il limite minimo e massimo per esso irrogabile. In questa prima fase la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo a fattori

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

quali la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, nonché il comportamento assunto dallo stesso al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- definizione dell'importo della singola quota, che deve essere compreso tra un minimo di euro 258,23 e un massimo di euro 1.549,00. In tal caso la scelta deve essere effettuata avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'entità della sanzione pecuniaria si ottiene moltiplicando il numero complessivo delle quote per il valore attribuito a ciascuna di esse. Tale meccanismo garantisce una determinazione della sanzione più equa, trasparente e conforme ai principi di uguaglianza sostanziale affermati dall'art. 3 Cost.

Il sistema così delineato, infatti, consente dapprima di stimare la gravità del reato secondo la logica commisurativa, che conduce alla determinazione del numero complessivo delle quote e, successivamente, di tarare l'efficacia della sanzione sulle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, giungendo ad individuare l'importo della singola quota.



La scelta di tale meccanismo nasce dall'esigenza di garantire l'equità e l'efficienza della sanzione in un contesto economico complesso, caratterizzato da realtà imprenditoriali assolutamente differenti, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a gruppi di maggiori dimensioni.

b) Le sanzioni interdittive:

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione (*anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni*), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:



- l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- oppure il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
 - ✓ l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - ✓ l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un *Modello Organizzativo*;
 - ✓ l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La natura temporanea delle sanzioni interdittive è peraltro derogata dalla norma allorquando la stessa dispone che l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono trovare applicazione definitiva ove l'ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. In tal caso, infatti, la reiterazione dell'illecito da parte dell'ente, vanificando gli obiettivi di prevenzione posti dalla norma, rende necessario un intervento sanzionatorio più rigoroso.

c) Il commissariamento dell'Ente:

A fini di tutela di interessi eminentemente pubblicistici è ispirata la disciplina del commissario giudiziale.

In particolare, la norma contempla l'ipotesi in cui la sanzione interdittiva sia applicata nei confronti di un ente che svolge un pubblico servizio ovvero un servizio di pubblica

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

necessità. L'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 dispone che, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva dalla quale deriva l'interruzione dell'attività, il giudice può disporre - in luogo dell'applicazione della sanzione - la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo corrispondente alla durata della misura irrogabile, ove ricorra almeno una delle due seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità dalla cui interruzione può derivare un grave pregiudizio alla collettività;
- considerate le dimensioni dell'ente e le condizioni economiche del territorio in cui è situato, l'interruzione della sua attività può dare luogo a rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

I poteri e i compiti del commissario devono essere indicati dal giudice nella sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente, tenendo conto della specifica attività nella quale è stato posto in essere l'illecito.

Nell'ambito di dette indicazioni il commissario dovrà curare l'adozione e l'efficace attuazione, all'interno dell'ente, di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il commissario, inoltre, non può compere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del giudice.

Quanto detto lascia presumere che le funzioni poste in capo al commissario siano per lo più esecutive, essendo rimessi al giudice tutti i poteri decisionali, sia in merito alla definizione dei compiti del commissario, sia in relazione all'adozione dei modelli, che è semplicemente "curata" da quest'ultimo, sia, infine, con riferimento alla necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.



La norma dispone infine la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Tale disposizione rispecchia la natura sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice.

La prosecuzione dell'attività sostituisce comunque una sanzione: per tale motivo l'ente non deve essere posto in condizioni tali da ricavare un profitto dallo svolgimento di un'attività che, ove non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interrotta.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna:

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

L'applicazione della sanzione è facoltativa e la relativa scelta è rimessa al giudice; ciò in quanto dalla misura in oggetto possono derivare gravi conseguenze per l'impresa, la cui immagine può essere irreparabilmente danneggiata, anche nel caso in cui essa non sia quotata in un mercato regolamentato.

Perciò tale sanzione può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva, cioè nelle ipotesi di maggiore gravità: in tal caso, infatti, l'interesse dei terzi alla conoscenza della condanna inflitta all'ente è ben legittimato.

e) La confisca:

La confisca consiste:

- nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Laddove il recupero materiale del prezzo o del profitto non sia possibile, la norma dispone la confisca c.d. "per equivalente", avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.



In quest'ultima ipotesi il fine della sanzione è quello di penalizzare l'ente dal punto di vista economico, privandolo di un *quantum* equivalente al vantaggio economico conseguito.

2.7. Le vicende modificative della Società

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione della Società, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione della Società, anche per incorporazione, la Società che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili le Società partecipanti alla fusione, ed allo stesso saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	--

In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa.

Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di affitto di azienda il d.lgs. n. 231/2001 non contiene alcuna espressa previsione in merito. Sul punto si sono sviluppate due tesi differenti: la prima prevede che nel caso di affitto dell'azienda di una società sottoposta ad indagini *ex d.lgs. n. 231/2001* siano applicabili le misure cautelari interdittive sull'attività dell'affittuario, mentre le sanzioni pecuniarie e la confisca del profitto resterebbero a carico della società proprietaria. Non troverebbero, invece, applicazione i principi contenuti nell'art. 33 in materia di cessione di azienda. Al contrario, la seconda tesi prevede che non potranno essere comminate sanzioni interdittive all'affittuario, ma troverebbe applicazione lo stesso principio previsto dall'art. 33 in caso di cessione dell'azienda.



2.8. I reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- abbia la sede principale in Italia, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'ente o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità *ex art. 6 del Codice Penale*, in forza del quale “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”.

2.9. Rappresentanza dell'ente in giudizio

L'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001, rubricato come “Rappresentanza dell'ente”, declina la disciplina relativa alla partecipazione dell'ente al procedimento e/o processo, atteso che, l'ente non può partecipare al processo se non mediante una persona fisica. In particolare, il legislatore detta una specifica disciplina relativa alla rappresentazione del medesimo.

Sul punto, difatti, la norma sopra citata indica il rapporto di rappresentanza, ossia quello che deve legare l'ente ad un rappresentante legale, non necessariamente corrispondente a quello di immedesimazione organica, come quello prescelto dalla Società.

L'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001 recita quanto segue:

“L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.



L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;*
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;*
- c) la sottoscrizione del difensore;*
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.*

La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del Codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.”

Il legislatore ha, dunque, stabilito che l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'ente, in qualsiasi fase del procedimento a suo carico, sia subordinato all'atto formale di costituzione mediante il difensore di fiducia nominato dal rappresentante legale dell'ente, che potrà validamente conferire una procura *ad hoc* qualora non risulti indagato e/o imputato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

Difatti, qualora il rappresentante legale dell'ente sia anch'egli indagato e/o imputato verterà in una ipotesi di conflitto di interessi *ex lege*, sicché non potrà validamente provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, in forza del generale e assoluto divieto di rappresentanza suggellato dall'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001.

Come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, i modelli organizzativi adottati dall'ente, essendo volti a prevenire i reati rispetto ai quali possa sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente, per essere idonei devono considerare tale ipotesi in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente, e si trovi, quindi, in una situazione di conflitto di interessi dell'ente, in maniera tale che l'ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un Difensore da parte di un soggetto specificatamente delegato a tale incumbente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale⁴.

Sulla scorta di tale previsione normativa, la Indeco Ind. Spa con l'adozione del presente Modello ha individuato nel Collegio Sindacale, quale organo di controllo, il soggetto deputato a conferire mandato al Difensore di fiducia dell'ente, qualora il rappresentante legale dell'ente medesimo versi in una situazione di incompatibilità *ex lege*, descritta dall'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2001.



Ad ogni modo, così come stabilito dalla legge ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 231/2001, qualora l'ente non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sarà assistito da un difensore di ufficio.

Va, inoltre, evidenziato come il legislatore abbia stabilito all'art.39 del d.lgs. n. 231/2001 un percorso procedimentale inderogabile al quale l'ente si deve attenere qualora si voglia costituire in giudizio, dovendo l'ente provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 oggetto di scrutinio, costituirsi mediante il deposito presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria procedente della dichiarazione, finalizzata a "presentare" l'ente, ossia a far emergere elementi che sono frutto dell'autonomia negoziale dell'ente e che, per questo, il legislatore chiede che siano formalizzati già nel procedimento.

Nella specie, si tratta di una dichiarazione che deve essere sottoscritta dal Difensore di fiducia dell'ente, attraverso la quale l'ente si costituisce nel procedimento, rendendosi, così, partecipe attivo di tutte le facoltà, prerogative e diritti che gli sono proprie.

Ne deriva che, ai fini di una valida costituzione dell'ente in giudizio, diviene necessario che lo stesso declini in maniera compiuta i poteri di rappresentanza, prevenendo, altresì, con l'adozione del Modello il soggetto deputato ad effettuare la nomina fiduciaria del Difensore nelle ipotesi di incompatibilità per conflitto di interessi stabilite *ex lege* dal legislatore.

⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13.05.2022, n. 35387. Cass. Pen., Sez. II, 28 marzo 2024.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

3.1. Adozione e approvazione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Indeco Ind. S.p.a., con formale delibera dell'Organo Amministrativo, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente Modello).

L'Organo Amministrativo ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del modello idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società della natura e della dimensione della propria organizzazione.



La Indeco Ind. S.p.a. ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolare, sono stati oggetto di analisi:

- la storia della Società;
- il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'organigramma aziendale e il suo funzionigramma;
- il sistema di *Corporate Governance* esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi;
- la realtà operativa aziendale;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Indeco Ind. S.p.a. ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle attività sensibili, attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e degli addetti, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, e, in tal modo, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti, attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e degli addetti, integrate con questionari di autovalutazione, e, per tale via, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	--

- all'identificazione di principi e regole di prevenzione, alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Indeco Ind. S.p.a. ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo statuto sociale, nonché le procedure operative redatte dalle diverse funzioni aziendali.

In relazione alla possibile commissione di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

3.2. Finalità del Modello e del Codice Etico a confronto



Con l'adozione del presente Modello la Indeco intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e di procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* già esistente presso la Indeco e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Indeco, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità, atteso che, la Indeco condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- la diffusione di una cultura del controllo;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- misure idonee ad eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

La Indeco ha altresì approvato un proprio Codice Etico, con determina dell'Organo Amministrativo e, successiva, approvazione dell'Assemblea.

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello.

Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società costituisce fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.



L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dell'Organo Amministrativo e, in ogni caso, di tutti coloro che ricoprono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, dei dipendenti senza alcuna eccezione, dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali aziendali e - più in generale - di chiunque, anche terzo (es. consulenti, fornitori, partner, *stakeholders* ecc.), intrattenga rapporti d'affari con la Società o svolga attività in suo favore.

La formazione ai principi riportati nel Codice Etico è obbligatoria per tutto il personale di nuova assunzione e - con periodicità variabile - per tutto il personale della Società. In definitiva, il Codice Etico di Indeco Ind. S.p.a. detta le norme di comportamento, che tutti coloro i quali, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse della stessa, devono applicare nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce un allegato del presente Modello.

3.3. Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della Indeco ancorché “distaccati” in altre società collegate e/o correlate per lo svolgimento dell’attività;
- c) a tutti coloro che collaborano con la Indeco in forza di un qualsivoglia rapporto di lavoro;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, consulenti);
- e) a coloro che agiscono nell’interesse della Società in quanto legati a questa da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner in joint venture* o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di *business*).

Per i soggetti di cui alle lettere *d) - e)*, l’Organismo di Vigilanza, sentito l’Organo Amministrativo, il Soggetto apicale e il Responsabile di Funzione, al quale il contratto o rapporto si riferiscono, determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza determina, altresì, sentiti il Soggetto apicale e il Responsabile di Funzione al quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella specifica sezione della Parte Speciale del presente Modello.



Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto nel prosieguo afferente al sistema sanzionatorio- disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

3.4. Modifiche e aggiornamenti

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001, l’adozione di un valido Modello di organizzazione e gestione, così come le successive modifiche e integrazioni, compete all’Organo Amministrativo.

Pertanto, il presente documento sarà soggetto a revisione periodica da parte della Società anche su impulso dell’Organismo di Vigilanza, che si avvarrà del supporto del Responsabile della Funzione aziendale interessata per sottoporre all’Organo Amministrativo le proposte di revisione e integrazione al Modello.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---



Conseguentemente, l'Organo Amministrativo definirà le modalità con le quali saranno apportate le modifiche e le integrazioni al Modello, provvedendo, all'esito, alla sua approvazione.

Il Modello potrà essere modificato per le seguenti ragioni:

- ✓ mutate esigenze aziendali, senza che ne sia alterata la funzione essenziale, così come consacrata nella normativa di riferimento;
- ✓ nuove disposizioni legislative;
- ✓ violazione delle prescrizioni contenute nel Modello (o nelle procedure da esso richiamate), tali da evidenziare, anche indirettamente, una vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un determinato reato.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate, con approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Premessa

Tra i requisiti riconosciuti nel d.lgs. n. 231/2001 ex art. 6, comma 1, lett. b) e d), che consentono all'ente, in presenza delle altre condizioni previste, di poter beneficiare dell'esonero da responsabilità, vi è la costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi OdV) al quale sono affidati delicati compiti, poteri e responsabilità. In particolare, all'OdV, che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 231/2001. Nella relazione illustrativa al Decreto, difatti, viene specificato che: «l'ente [...] dovrà inoltre vigilare sull'effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa». Oggetto della vigilanza è il Modello in concreto adottato in ogni sua esplicazione, comprensivo del Codice Etico, della valutazione delle criticità dell'organizzazione, ovvero della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato presupposto, dei protocolli comportamentali adottati ai fini di una idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema sanzionatorio esistente.

4.2. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno "OdV"



In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'OdV potrà avere alternativamente:

- composizione monocratica;
- composizione collegiale.

L'OdV sarà, quindi, formato da uno o più componenti scelti tra soggetti esterni o anche da soggetti interni alla propria struttura, dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico nonché degli specifici requisiti previsti dal Decreto e dalle linee guida.

Inoltre, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dall'art. 6 comma 4-bis del d.lgs. n. 231/2001, potranno essere nominati gli stessi membri del Collegio Sindacale.

Tuttavia, occorre rilevare come la giurisprudenza abbia auspicato che l'OdV sia composto da soggetti privi di compiti di amministrazione attiva, che

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

pregiudicherebbero la richiesta autonomia, da individuare, quindi, eventualmente in collaboratori esterni, dotati della necessaria professionalità e competenza in materia ispettiva e di consulenza nello specifico settore. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione, mono o plurisoggettiva, anche in relazione alle dimensioni aziendali.



Nelle realtà di piccole dimensioni che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 6, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all'OdV.

In quelle di dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo collegiale, che risulta quello privilegiato, con ricorso a professionisti esterni di un certo «spessore», affiancati a personale interno qualificato, non operativo, in modo tale da garantire autonomia e professionalità.

4.3. I requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere, come individuati anche in sede giurisprudenziale, sinteticamente, si possono riassumere come segue:

- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, qualità che si ottengono con l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- autonomia va intesa in senso non meramente formale, nel senso che è necessario che l'OdV:
 - sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
 - abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
 - sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
 - possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- indipendenza, nel senso che i componenti del citato organo di controllo interno non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'Ente, né essere titolari all'interno dello stesso di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- professionalità, connotato riferito al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità di azione, necessaria per soddisfare la previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e, quindi, per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	 INDECO <small>A TOOL FOR EVERY JOB</small>
---	--	---

Modello così articolato e complesso quale é quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, rendendosi necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello Organizzativo, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

4.4. Modalità di nomina e durata in carica, sospensione, revoca e dimissioni dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso di composizione collegiale, del suo Presidente, sono di competenza dell'Organo Amministrativo. Ove il Presidente non sia designato dall'Organo Amministrativo, la nomina è fatta dall'Organismo di Vigilanza medesimo in sede di insediamento. La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente a tutta la Società. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data della nomina ed è rieleggibile.



L'Organo Amministrativo può deliberare la sospensione dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.

In caso di sospensione dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali, a titolo meramente esemplificativo, l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo societario, laddove presente, o l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta, c.d. patteggiamento;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri dell'Organismo di Vigilanza.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

La revoca dell’Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all’Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione.

In caso di dimissioni dell’Organismo di Vigilanza, l’Organo Amministrativo provvede alla sostituzione senza indugio.

I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.



4.5. Funzioni e poteri

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- **effettività** del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- **efficacia** del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- **opportunità di aggiornamento** del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi, ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato o “attività sensibili”, al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate dai soggetti apicali, dai responsabili di funzioni e da parte degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare, assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria dei responsabili di funzione e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. “controllo di linea”), da qui l’importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per aggiornare le aree a rischio reato/sensibili al fine di:
 - ✓ tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - ✓ verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - ✓ garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
 - ✓ raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.



A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione dell'ente e deve essere costantemente informato dal management:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Consorziati.

Inoltre, L'OdV deve attivamente:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Soggetto apicale;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo societario in merito all'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesto dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi Modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- ✓ qualora emerga che, lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione.
Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle funzioni aziendali a rispettare e far rispettare il Modello;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- ✓ qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di opportuni adeguamenti, ovvero che esso risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, i tempi e le forme di tale adeguamento.



A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni, come di seguito meglio specificato.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando, però, che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è allo stesso che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

4.6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- con cadenza, almeno, annuale una relazione informativa e riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso, nella quale saranno indicate, altresì, tutte le eventuali criticità e

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

non conformità rilevate con le relative azioni preventive e/o correttive da attuare, anche per dar seguito al principio di “miglioramento continuo” del sistema di gestione integrato;

- immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività, per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare, anche con diversa periodicità, all'Organo di Controllo societario e all'Organo Amministrativo in merito alle proprie attività.



L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili delle funzioni e/o processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, al fine di: (i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari; (ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo di Controllo societario qualora la violazione riguardi i vertici della Società e/o l'Organo Amministrativo. Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

In altri termini, l'OdV dovrà comunicare all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo collegio informazioni sulla base di quanto *supra* riportato relative al funzionamento complessivo del Modello, al livello di attuazione, all'aggiornamento del medesimo, nonché all'effettive carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo 231, ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, su quelli relativi ai rischi di condotte

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale .

All’Organo di controllo dovrà altresì pervenire un’informativa immediata da parte dell’OdV, ogni qual volta, si verificano fatti o eventi, che non siano in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la società a rischi di responsabilità.

Tale informativa riguarderà anche tutti quei fatti e comportamenti che coinvolgono direttamente gli organi sociali e/o ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall’OdV.



4.7. Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Prescrizioni di carattere generale

Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun destinatario del Modello deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza;
- ciascun dipendente di Indeco deve segnalare la violazione (o anche la presunta violazione) del presente Modello, effettuando la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza mediante “canali informativi dedicati” che garantiscono in ogni caso la riservatezza della segnalazione. In particolare, questi ultimi potranno segnalare violazioni o sospetti di violazione del Modello e del Codice Etico o comunque in forma scritta all’indirizzo di posta elettronica odvindeco@gmail.com, per lettera all’indirizzo Indeco Ind. Spa -Via Celio e Vincenzo Sabini n. 11- 70123 Bari RISERVATA- alla c.a. dell’Organismo di Vigilanza.
- l’OdV esaminerà le segnalazioni ricevute, valutando se siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un’indagine interna;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:



- ai provvedimenti e/o alle notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti previsti dal Decreto in esame; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i reati e per gli illeciti previsti dal Decreto in esame;
- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.8. Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.9. Prestazione di servizi da società partecipate o verso altri enti



Qualora la Società riceva, da parte di società partecipate o da altre società o enti, servizi che possono interessare le attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione dovrà essere disciplinata da un contratto scritto, che dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto dovrà prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore della stessa di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore della stessa di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società/ente che presta il servizio in favore della stessa non sia dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio Modello, la società/ente che presta il servizio si impegnerà a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società/ente che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società/ente competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

4.10. Le segnalazioni delle violazioni in base alla normativa c.d. “Whistleblowing”

Le segnalazioni delle violazioni in materia di *Whistleblowing* dovranno essere effettuate mediante i canali opportunamente individuati dalla procedura “*Sistema di segnalazione delle violazioni*” (c.d. *Whistleblowing*) adottata dalla Indeco Ind. Spa presente nel sito *internet* della Società (<https://indec.it/it/>) nella sezione appositamente dedicata.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

4.11. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni



Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel *database* potranno essere messi a disposizione di soggetti esterni previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

4.12. Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al presente Modello (Allegato 2).

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della legge, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.



La violazione delle regole del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nell'Allegato del Manuale, approvato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al presente Modello (Allegato 3).

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	---	---

6. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Formazione e diffusione del Modello

La Indeco Ind. S.p.a. si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il Modello è comunicato al personale della Società a cura dell'Organo Amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentiti l'Organo Amministrativo e il Responsabile di Funzione al quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società.

La Indeco si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.



La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Organo Amministrativo o da persona da lui delegata, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

6.2. Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti sia dei c.d. "esterni".

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti nell'ente sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 Parte generale	
---	--	---

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Organo Amministrativo o da persona da lui delegata in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

personale di categoria:

- seminario iniziale; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti a cura del Soggetto Apicale;

altro personale:

- nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento a cura del Soggetto Apicale o da persona da lui delegata.

6.3. Collaboratori Esterni e Partner

Su decisione dell'Organo Amministrativo e con parere dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito dell'ente appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili (*"Collaboratori esterni"*), nonché di soggetti terzi (*"Partner"*) con cui l'ente intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un Consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività a rischio.

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (*ad esempio, Consulenti e Partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.